

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CIG A02E9BC715

Codice Procedura GARUNOPA###0012

DISCIPLINARE DI GARA

Appalto riservato ex art. 61 del D.Lgs. 36/2023

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1. La piattaforma telematica di negoziazione	4
1.2. Dotazioni tecniche.....	5
1.3. Identificazione.....	6
1.4. Registrazione alla piattaforma GPA e accreditamento	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1. Documenti di gara	7
2.2. Chiarimenti	7
2.3. Comunicazioni	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1. Durata	9
3.2. Revisione prezzi	9
3.3. CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE	10
3.4. Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	14
6.1. Requisiti di idoneità professionale	14
6.2. Requisiti di capacità economico e finanziaria	15
6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale	15
6.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese, GEIE	16
6.5. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperativa, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	16
7. AVVALIMENTO	17
8. SUBAPPALTO	17
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	18
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	19
11. SOPRALLUOGO	20
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	20
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	23
15.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura	24
15.2. Documento di gara unico europeo.....	26
15.3. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14	28
15.4. Documentazione in caso di avvalimento.....	28
15.5. Documentazione ulteriore per i soggetti associati	28
16. OFFERTA TECNICA	30
17. OFFERTA ECONOMICA	31
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	32
18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	32
18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	35
18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	36
18.4. Metodo di calcolo dei punteggi.....	36
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	37
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	37
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	37
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	38
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	38
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	39

25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	40
26.	ACCESSO AGLI ATTI.....	41
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	41
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	41
29.	INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE, DI ACCREDITAMENTO E DI INVIO DELLE OFFERTE	41

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 30/2023/MP del 05.12.2023, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice"), questa Amministrazione ha deciso di affidare i servizi inerenti la gestione dei rifiuti urbani, secondo quanto dettagliatamente indicato nel capitolato speciale di appalto e in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 255 del 23/6/2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica GPA accessibile all'indirizzo <https://gpa.appaltiamo.eu>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2, lett. a), del Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a 6 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è presso il territorio comunale dei Comuni soci di Garda Uno S.p.A..
CIG A02E9BC715

Il Responsabile unico del progetto è il Direttore Tecnico Operativo Settore Igiene Urbana, Massimo Pedercini, reperibile c/o:

Garda Uno SA – Sede legale: Via Italo Barbieri nr. 20 – 25080 Padenghe sul Garda (BS) – Telefono 030 9995409 – Telefax 030 9995460 – email: protocollo@pec.gardauno.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regolamento della piattaforma GPA", pubblicato al seguente link: https://gpa.appaltiamo.eu/docs/Regolamento_GPA.pdf.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione

delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regolamento della piattaforma GPA", pubblicato al seguente link: [https://gpa.appaltiarno.eu/docs/Regolamento GPA.pdf](https://gpa.appaltiarno.eu/docs/Regolamento_GPA.pdf), che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è accessibile in qualunque momento; tuttavia alcune funzionalità potrebbero risultare limitate, se soggette ad attività di manutenzione, nella fascia oraria notturna dalle 00:30 alle ore 06:00.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regolamento della piattaforma GPA", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

L'accesso è inoltre consentito tramite utilizzo di specifiche credenziali ottenute al momento della registrazione, secondo quanto previsto nel successivo punto 1.4.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate ai contatti indicati nel successivo punto 29 del presente Disciplinare.

1.4. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA GPA E ACCREDITAMENTO

La partecipazione alla procedura è condizionata alla preventiva **registrazione e all'accREDITamento alla piattaforma GPA**: ciò dovrà necessariamente avvenire preliminarmente all'invio delle offerte, e quindi antecedentemente al termine per la presentazione delle stesse.

La registrazione e l'accREDITamento alla piattaforma non comportano alcun costo per l'operatore economico e dovranno avvenire collegandosi al sito internet <https://gpa.appaltiamo.eu>.

L'operatore economico dovrà in particolare svolgere le seguenti attività:

- **registrarsi** alla piattaforma GPA all'indirizzo <https://gpa.appaltiamo.eu>, selezionando dal menù nella parte alta dell'homepage la voce “**Registrati**” e compilando il form con i dati richiesti;
- una volta terminata la procedura di registrazione e ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma, in occasione del primo accesso verrà richiesto all'operatore economico di completare la procedura di **accREDITamento**. Seguendo i passaggi guidati all'interno della piattaforma, l'operatore economico potrà accREDITarsi alla stessa, essendo così in grado di poter operare all'interno del portale per tutta la durata della validità dell'accREDITamento;
- una volta effettuato l'accREDITamento e ricevuta la notifica a mezzo PEC di esito positivo dello stesso, per poter presentare la propria offerta relativamente alla procedura in oggetto l'operatore economico dovrà accedere ai dettagli della procedura dall'homepage della piattaforma nella sezione “**Procedure in scadenza**” ovvero, effettuato l'accesso alla piattaforma, accedendo ai dettagli della procedura nella sezione “**Nuove procedure**”. Nella sezione dei dettagli della procedura cliccare sul pulsante “**Partecipa**” per presentare la propria offerta.

Le informazioni relative alla dotazione hardware e software necessaria per poter operare sulla piattaforma GPA e le modalità di funzionamento della stessa sono descritte all'interno del documento “Regolamento della piattaforma GPA”, pubblicato al seguente link:

https://gpa.appaltiamo.eu/docs/Regolamento_GPA.pdf

Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi Ordinari: tutte le imprese componenti il RTI dovranno registrarsi individualmente sulla piattaforma GPA ed accreditarsi alla stessa, seguendo i passaggi di cui sopra. Successivamente alle registrazioni e agli accreditamenti individuali, sarà necessario che l'impresa capogruppo mandataria, nel primo step di presentazione delle offerte, selezioni quale forma di partecipazione la voce "**Raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzio ordinario**". Nel secondo step di presentazione dell'offerta, l'impresa capogruppo mandataria dovrà quindi selezionare le imprese mandanti.

Consorzio: sia il Consorzio sia i soggetti consorziati indicati quali esecutori dovranno registrarsi individualmente sulla piattaforma GPA ed accreditarsi alla stessa, seguendo i passaggi di cui sopra. Successivamente alle registrazioni e agli accreditamenti individuali, sarà necessario che il consorzio, nel primo step di presentazione delle offerte, selezioni quale forma di partecipazione la voce "**Consorzio**". Nel secondo step di presentazione dell'offerta, il consorzio dovrà quindi selezionare le imprese consorziate esecutrici.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato speciale di appalto, comprensivo degli allegati di seguito elencati:
 - o allegato 1 – Elenco Prezzi_Descrizione servizi;
 - o allegato 2 – Planimetrie e/o elenchi vie (disponibili);
 - o allegato 3 – Orari Centri di Raccolta;
 - o allegato 4 – Aperture festive Centri di Raccolta;
 - o allegato 5 – Manuale per le imprese appaltatrici dei centri di raccolta;
 - o allegato 6 – Elenchi del personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria al servizio da almeno 6 mesi prima della scadenza del servizio;
- d) schema di domanda di partecipazione;
- e) documento di gara unico europeo;
- f) modello di offerta economica;
- g) manuale di utilizzo della piattaforma, pubblicato al link [https://gpa.appaltiamo.eu/docs/Manuale GPA OE.pdf](https://gpa.appaltiamo.eu/docs/Manuale_GPA_OE.pdf).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: www.gardauno.it e sulla Piattaforma GPA.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle **Comunicazioni** previa registrazione

alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma GPA, nella sezione **Documenti di gara**, e sul sito istituzionale www.gardauno.it. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma nella sezione **Comunicazioni** riservata alla singola procedura di gara e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 22; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché l'Amministrazione intende ottenere una gestione uniforme dei servizi oggetto di affidamento, anche con riferimento al mantenimento di elevati standard qualitativi, ritenendo essenziale individuare un unico soggetto referente dei servizi in considerazione della loro

particolare articolazione.

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo annuale
1	Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani	90511100-3	P	€ 6.183.700,31
	Indicizzazione secondo anno			€ 154.592,51
	Indicizzazione terzo anno			€ 309.185,02
A) Importo triennale a base di gara				€ 19.014.878,46
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
C) Importo complessivo (A + B)				€ 19.014.878,46

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 13.356.792,00, calcolati sulla base delle ore stimate per l'esecuzione dei servizi oggetto di affidamento e per i costi medi orari del lavoro di cui alla tabella ministeriale relativa al CCNL di riferimento.

I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

I contratti collettivi applicati sono:

- CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali;
- CCNL per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo.

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Amministrazione.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio.

Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, l'Amministrazione si riserva, per motivate ragioni, di dare avvio anticipato alle prestazioni nelle more della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice, l'esecuzione anticipata delle prestazioni è sempre disposta nelle more della stipula del contratto nelle ipotesi di cui al richiamato comma 9.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici di cui al comma 3 dell'art. 60 del Codice.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 36 del capitolato speciale di appalto.

L'importo massimo stimato per la revisione dei prezzi per il periodo di durata del contratto è pari ad € 1.855.110,00.

3.3. CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE

Ai sensi dell'articolo 120, comma 4, del Codice, la stazione appaltante procede all'indicizzazione dei prezzi contrattuali secondo quanto di seguito descritto.

Si precisa che nell'ambito della presente procedura e del contratto di appalto i prezzi contrattuali corrispondono ai canoni relativi a ciascun servizio, come descritti nell'allegato 1 al Capitolato Speciale di Appalto.

I prezzi contrattuali verranno indicizzati per ogni anno di validità del contratto mediante l'applicazione di un tasso stabilito dalla stazione appaltante del 2,5%. L'indicizzazione verrà calcolata ogni anno in forma progressiva semplice sui prezzi contrattuali, risultanti dall'offerta presentata in sede di gara dall'appaltatore.

Stante quanto sopra esposto, per ogni anno di validità del contratto, a decorrere dal secondo anno, verrà applicato l'aumento sui prezzi contrattuali come di seguito indicato:

- nel primo anno di validità del contratto si procede all'applicazione dei prezzi contrattuali, risultanti dall'offerta presentata in sede di gara dall'appaltatore;
- nel secondo anno di validità del contratto si procede all'indicizzazione dei prezzi risultanti dall'offerta presentata in sede di gara dall'appaltatore, mediante aumento del 2,50%;
- nel terzo anno di validità del contratto si procede all'indicizzazione dei prezzi risultanti dall'offerta presentata in sede di gara dall'appaltatore, mediante aumento del 5,00%.

Inoltre, qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, proceda al rinnovo del contratto per un periodo di ulteriori 36 mesi, come previsto al successivo punto 3.4:

- nel quarto anno di validità del contratto (primo anno del rinnovo) si procede all'indicizzazione dei prezzi risultanti dall'offerta presentata in sede di gara dall'appaltatore, mediante aumento del 7,50%;
- nel quinto anno di validità del contratto (secondo anno del rinnovo) si procede all'indicizzazione dei prezzi risultanti dall'offerta presentata in sede di gara dall'appaltatore, mediante aumento del 10,00%;
- nel sesto anno di validità del contratto (terzo anno del rinnovo) si procede all'indicizzazione dei prezzi risultanti dall'offerta presentata in sede di gara dall'appaltatore, mediante aumento del 12,50%.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli importi a base di gara indicizzati come sopra descritto:

anno	importo annuo a base di gara e base di calcolo della % di indicizzazione	% di indicizzazione	indicizzazione annua €	importo a base di gara indicizzato
Primo anno	€ 6.183.700,31	0	0	€ 6.183.700,31
Secondo anno	€ 6.183.700,31	2,50 %	€ 154.592,51	€ 6.338.292,82
Terzo anno	€ 6.183.700,31	5,00 %	€ 309.185,02	€ 6.492.885,33
Quarto anno	€ 6.183.700,31	7,50 %	€ 463.777,52	€ 6.647.477,83

Quinto anno	€ 6.183.700,31	10,00 %	€ 618.370,03	€ 6.802.070,34
Sesto anno	€ 6.183.700,31	12,50 %	€ 772.962,54	€ 6.956.662,85

Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, proceda alla modifica del contratto in corso di esecuzione, nei limiti previsti dal successivo punto 3.4, le modifiche contrattuali in aumento:

- A. verranno quantificate mediante l'applicazione dei prezzi in essere al momento dalla variazione contrattuale e resteranno in vigore fino allo scadere dell'anno di validità in corso,
- B. ai successivi restanti anni di validità, i prezzi unitari afferenti alla variazione contrattuale calcolati nel rispetto di cui al precedente punto A. verranno indicizzati mediante aumento annuo dei 2,50%, ovvero:
 - i. Il secondo anno di validità dei prezzi di cui al precedente punto A. gli stessi verranno indicizzati mediante aumento annuo dei 2,50%;
 - ii. Il terzo anno di validità dei prezzi di cui al precedente punto A. gli stessi verranno indicizzati mediante aumento annuo dei 5,00%;
 - iii. Il quarto anno di validità dei prezzi di cui al precedente punto A. gli stessi verranno indicizzati mediante aumento annuo dei 7,50%, e così via.

Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, proceda alla modifica del contratto in corso di esecuzione, nei limiti previsti dal successivo punto 3.4, le modifiche contrattuali in diminuzione verranno quantificate mediante l'applicazione dei prezzi in essere al momento dalla variazione contrattuale.

I prezzi compresi nelle modifiche contrattuali in diminuzione non saranno oggetto di indicizzazione a decorrere dalla data della variazione.

3.4. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Rinnovo del contratto: ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del Codice, la stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto per un periodo di ulteriori 36 mesi. L'importo stimato di tale opzione di rinnovo, tenuto conto dell'indicizzazione riconosciuta, è pari a € 20.406.211,02, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 180 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, in aumento o in diminuzione, sino al 35% del valore complessivo del contratto, secondo le modalità che potranno essere pattuite tra le parti durante l'esecuzione del contratto. Il valore massimo delle opzioni in aumento, tenuto conto dell'indicizzazione riconosciuta, è il seguente:

- € 6.655,207,46, oltre IVA, per il periodo di durata triennale del contratto;
- € 7.142.173,86, oltre IVA, per il periodo di eventuale rinnovo.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 56.928.690,80,

oltre IVA:

Importo complessivo (A+B)	€ 19.014.878,46
Importo per il rinnovo	€ 20.406.211,02
Importo per opzioni per la durata triennale	€ 6.655.207,46
Importo per opzioni per eventuale rinnovo	€ 7.142.173,86
Revisione dei prezzi per la durata triennale	€ 1.855.110,00
Revisione dei prezzi per eventuale rinnovo	€ 1.855.110,00
Valore globale stimato	€ 56.928.690,80

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 61 del Codice, la partecipazione alla presente gara è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che

assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

L'operatore economico deve avere indicato nel proprio oggetto sociale come scopo principale

l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Per l'attività di raccolta: Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 o ad analogo Albo di Stato CEE, in corso di validità, per la Categoria 1 Classe B per la raccolta differenziata RU.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tale requisito è fornita mediante produzione di idonea documentazione attestante l'iscrizione al predetto Albo.

c) Per l'attività di spazzamento meccanizzato: Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 o ad analogo Albo di Stato CEE, in corso di validità, alla Categoria 1 Classe E o superiore, con riferimento all'attività di spazzamento meccanizzato (D.M. 406/98 e s.m.i.).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tale requisito è fornita mediante produzione di idonea documentazione attestante l'iscrizione al predetto Albo.

d) Per l'attività di guardiania ai centri di raccolta: Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 o ad analogo Albo di Stato CEE, in corso di validità, per la Categoria 1 Classe B o superiore relativamente all'attività di gestione di centri di raccolta.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tale requisito è fornita mediante produzione di idonea documentazione attestante l'iscrizione al predetto Albo.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA

Non viene richiesto alcun requisito di capacità finanziaria.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento di importo minimo nel triennio di riferimento pari a € 18.000.000,00, oltre IVA

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contatti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1, lett. a), deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al punto 6.1, lettere b), c) e d) deve essere posseduto dall'operatore economico esecutore delle prestazioni per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVA, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1, lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al punto 6.1, lettere b), c) e d) deve essere posseduto dalla consorziata esecutrice delle prestazioni per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento. Il subappalto è pertanto consentito nel limite del 49,99% dell'importo contrattuale.

Ai sensi comma 17 dell'art. 119 del Codice, le prestazioni oggetto di subappalto nei limiti di cui al comma 2 del presente articolo non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nello specifico allegato al presente capitolato speciale di appalto e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc. (Allegato 6 - Elenchi del personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria al servizio da almeno 6 mesi prima della scadenza del servizio).

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 10% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 10% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile;

per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente di importo pari ad € 380.297,57. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente nr. 000042783638, presso BPER Banca, Agenzia di Salò (BS) – IBAN IT79O0538755182000042783638.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del

medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi di cui all'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sui luoghi di esecuzione dei servizi è facoltativo.

Ciascun concorrente potrà procedere in autonomia ad effettuare il sopralluogo senza l'assistenza di personale dell'Amministrazione.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 560,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma GPA (<https://gpa.appaltiarno.eu>). Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

A pena di irricevibilità, l'offerta deve essere caricata in piattaforma

entro le ore 12.00 del giorno 26 gennaio 2024

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Per ogni file caricato in piattaforma il concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB in caso di file singolo ovvero di 500 MB in caso di file multipli.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

[Facoltativo] Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel manuale di utilizzo della piattaforma, pubblicato al link https://gpa.appaltiarno.eu/docs/Manuale_GPA_OE.pdf, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

L'elenco della documentazione presentata nella propria offerta potrà essere verificato dall'operatore economico all'interno del documento PDF "**Conferma di partecipazione**" scaricato dalla piattaforma, che dovrà poi essere sottoscritto digitalmente e ricaricato su GPA ai fini della conferma della propria partecipazione.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata tramite PEC.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella piattaforma telematica GPA e all'indirizzo internet <http://www.gardauno.it>.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta

inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica A dovrà contenere la documentazione prevista dal presente paragrafo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, ed in particolare:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) documento di gara unico europeo;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) PASSoe;
- 6) attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- 7) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5;
- 9) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui al Modello A disponibile all'interno della piattaforma GPA.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- la forma con cui intende partecipare alla procedura di gara;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;

- di garantire, secondo quanto indicato all’articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- **[Eventuale, se l’operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50] a pena di esclusione**, in quanto operatore economico che occupa oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, “Codice delle Pari Opportunità”), di produrre contestualmente all’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell’articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- **[Eventuale, se l’operatore economico occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15]** di impegnarsi, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali;
- quanto segue:
 - il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
 - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
 - di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile una quota del 10 % e a quella femminile una quota del 10% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente produce il **file PDF “Documento di Gara unico Europeo”**, sottoscritto digitalmente, messo a disposizione sulla piattaforma GPA secondo quanto di seguito indicato (utilizzando il **modello B** allegato al presente Disciplinare).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «X» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui par. 6.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par. 6.3, lett. a), del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria,
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate dalla stessa, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- c) dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL qualora l'operatore economico applichi un CCNL diverso rispetto a quello indicato nel precedente punto 3;
- d) progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

In particolare, la relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nel successivo **art. 18.1** al presente disciplinare, le modalità con le quali l'operatore economico intende eseguire le prestazioni oggetto di affidamento.

La relazione tecnica, redatta in formato A4 - interlinea 1,5 - con carattere preferibilmente Arial 11, non potrà essere composta da un numero di facciate superiore a 60 (sessanta), comprensive di eventuali allegati contenenti informazioni necessarie alla valutazione delle offerte. Le pagine eccedenti tale limite non saranno prese in considerazione per la valutazione complessiva dell'offerta tecnica. Sono esclusi dal conteggio delle pagine l'indice e le eventuali copertine.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

I concorrenti potranno inoltre presentare una **dichiarazione di segretezza** contenente l'indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo **motivata e comprovata** dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e che pertanto necessitano, ai sensi dell'articolo 53 del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi; la dichiarazione di segretezza dovrà essere corredata dagli **elaborati già oscurati nelle parti oggetto di segretezza**. In caso di accesso agli atti la stazione appaltante valuterà a suo insindacabile giudizio le motivazioni contenute nella dichiarazione di segretezza prodotta nella busta telematica B, contemperandole con le ragioni e le motivazioni del

richiedete, al fine di limitare ovvero consentire integralmente l'accesso agli atti richiesto.

I file relativi all'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, sono **sottoscritti digitalmente** con le modalità indicate nel precedente paragrafo 15.1.

A pena di esclusione, all'interno dell'offerta tecnica non dovranno essere inseriti elementi riconducibili all'offerta economica.

17. OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento all'offerta economica dovrà essere caricato in piattaforma il file PDF dell'offerta economica (predisposta secondo il modello C disponibile in piattaforma). L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Con riferimento a ciascun Comune:
 - i. il canone annuo offerto per ciascun servizio oggetto di affidamento;
 - ii. il canone mensile relativo a ciascun servizio oggetto di affidamento (la somma dei canoni mensili dovrà corrispondere al canone annuo offerto di cui al precedente punto i);
 - iii. il canone annuo totale relativo a ciascun comune, che non potrà essere superiore all'importo posto a base di gara per il comune medesimo;
 - iv. l'importo totale annuo offerto per l'esecuzione dei servizi oggetto di affidamento;
- b) l'importo annuo offerto per l'esecuzione dei servizi oggetto di affidamento (calcolato in automatico dal modello di offerta);
- c) il ribasso unico percentuale offerto sull'importo annuo posto a base di gara (calcolato in automatico dal modello di offerta). Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
- d) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) la stima dei costi della manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare.

L'operatore economico dovrà inoltre riportare, al momento del caricamento dell'offerta, nello specifico campo presente all'interno della busta dell'offerta economica il ribasso unico percentuale offerto di cui alla precedente lett. d).

N.B.: il ribasso unico percentuale riportato all'interno del file dell'offerta economica dovrà corrispondere a quello digitato nello specifico campo presente all'interno busta telematica dell'offerta economica. In caso di discordanza, il sistema prenderà in considerazione il ribasso riportato nel predetto campo.

CONFERMA DI OFFERTA

Al fine di presentare l'offerta, l'operatore economico, nell'ultimo step, dovrà generare il file PDF **"Conferma di partecipazione"**, sottoscriverlo digitalmente dal soggetto firmatario degli atti di gara (così come individuato nel primo step di caricamento dell'offerta) e infine caricato nell'apposito campo.

Si precisa che il file generato automaticamente dalla piattaforma NON dovrà essere in alcun modificato, così come NON dovrà essere variata la sua denominazione.

Una volta ricaricato il file di riepilogo dell'offerta sottoscritto digitalmente, sarà necessario cliccare sul pulsante **“Conferma”** per inviare l'offerta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 e 2, lett. a), del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Elemento di valutazione	Criterio di valutazione	Tipologia	Punteggio
Elemento 1: Tutela dei lavoratori nelle operazioni manuali	Valutazione di procedure operative che limitino i rischi e i carichi di lavoro nelle operazioni manuali svolte nell'ambito dei servizi di raccolta porta a porta effettuate tramite l'aumento degli operatori. In particolare, verrà valutato l'aumento di personale impiegato su servizi per i quali il capitolato prevede l'impiego di un unico operatore, con maggiore apprezzamento per l'aumento del personale su servizi con maggiori utenze e/o numero di raccolte annuali e con riferimento, in ordine decrescente di importanza, alla raccolta di secco e carta, vetro e umido, plastica.	D	20
Elemento 2: Tutela dei lavoratori nelle operazioni manuali	Valutazione di altre procedure operative che limitino i rischi e i carichi di lavoro nelle operazioni manuali svolte nell'ambito dei servizi di raccolta porta a porta anche con il ricorso a turni di lavoro più brevi	D	7
Elemento 3: Tutela dei lavoratori nelle operazioni manuali	Valutazione di soluzioni tecniche quali attrezzature o sistemi che limitino i rischi e i carichi di lavoro nelle operazioni manuali svolte nell'ambito dei servizi di raccolta domiciliari; Si precisa, che i mezzi dichiarati dovranno essere quelli effettivamente utilizzati; in caso di sostituzione o indisponibilità temporanea dei mezzi è consentito l'occasionale ricorso a mezzi di scorta. In corso del servizio potranno essere sostituiti unicamente con mezzi aventi caratteristiche migliorative.	D	6

Elemento 4: Tracciabilità dei servizi svolti	Le migliori soluzioni organizzative e tecnologiche che consentano a Garda Uno di verificare, anche in tempo reale, lo svolgimento dei servizi secondo i seguenti criteri: Verrà valutata la tempestività dell'informazione relativa ai servizi svolti che la ditta si impegna a garantire, oltre a quelle già previste nel capitolato, per consentire il monitoraggio ed il controllo dei servizi effettuati. Tali proposte dovranno essere descritte in una relazione che indichi, per ciascun servizio, gli standard di tracciabilità in tempo reale o tipo di reportistica. Verrà valutata la completezza dell'informazione relativa ai servizi svolti che la ditta si impegna a garantire, oltre a quelle già previste nel capitolato, per consentire il monitoraggio ed il controllo dei servizi effettuati. Tali proposte dovranno essere descritte in una relazione che indichi, per ciascun servizio, il dettaglio delle informazioni che sono messe a disposizione. Nel caso di raggruppamento di imprese verrà considerata negativamente la presenza di strumenti di tracciamento differenti tra i diversi operatori	D	5
Elemento 5: Guardiana Centri di Raccolta Miglioramento dell'efficienza	Valutazione dell'efficacia della guardiania in base alle procedure e le tecnologie per il controllo e la verifica del regolare svolgimento delle operazioni presso il CdR (interne ed esterne) sia in orario di apertura che di chiusura effettuate anche tramite l'aumento degli operatori svantaggiati*. I partecipanti dovranno presentare una relazione contenente le modalità gestionali che si ritiene di applicare al fine di apportare il miglioramento dell'indice di recupero dei materiali intercettati dai centri di raccolta, quali miglioramento della qualità dei rifiuti avviati a recupero, riduzione dei rifiuti indifferenziati e ingombranti, nonché le relative esperienze concrete. <i>*Si intendono le seguenti categorie:</i> - <i>Categorie di lavoratori individuate dal D.M. del lavoro e delle politiche sociali 1710/2017, "Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"</i> - <i>Categorie disabili di cui all'<u>articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68</u></i> - <i>Categorie svantaggiate previste dall'<u>articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381</u></i>	D	8
Elemento 6: Prevenzione della produzione	Punteggio premiante è assegnato all'offerente che, direttamente o in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, tramite la stipula di specifici accordi, realizzi progetti per la prevenzione dei rifiuti, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	D	4

dei rifiuti	- Allestimento di aree di scambio e riuso di beni tra privati presso istituti scolastici, università, parrocchie, associazioni e centri di aggregazione ecc. - Realizzazione di giornate dello scambio e del riuso; - Recupero dei prodotti alimentari, anche in scadenza, anche all'interno dei mercati, per donazioni a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 13 della legge 16 agosto 2016 n. 166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi" che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari;		
Elemento 7: Certificazione ambientale	Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015 sul codice NACE 38.1 (settore IAF 39) o EMAS, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi oggetto della procedura (per la capofila o per una delle coop esecutrici del consorzio)	T	2
Elemento 8: Certificazione organizzazione del servizio	Possesso certificazione OHSAS 18001, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi oggetto della procedura (per la capofila o per una delle coop esecutrici del consorzio)	T	2
Elemento 9: Riduzione dell'impatto ambientale delle raccolte	Valutazione dell'impatto ambientale specifico dei mezzi: Alimentazione dei 30 automezzi a minore impatto ambientale dedicati all'appalto Per il punteggio verranno valutati in ordine crescente i migliori trenta automezzi dedicati all'appalto, secondo la seguente graduatoria: • per ogni automezzo euro 6: 0,1 punti • per ogni automezzo euro 6 metano/gpl: 0,1 punti • per ogni automezzo euro 6 ibrido (con componente elettrica): 0,15 punti • per ogni automezzo elettrico: 0,3 punti In caso di RTI e di consorzio il punteggio sarà attribuito valutando il numero e l'alimentazione degli automezzi messi a disposizione del raggruppamento nel suo complesso. Si precisa, che i mezzi dichiarati dovranno essere quelli effettivamente utilizzati; in caso di sostituzione o indisponibilità temporanea dei mezzi è consentito l'occasionale ricorso a mezzi di scorta. In corso del servizio potranno essere sostituiti unicamente con mezzi aventi caratteristiche migliorative.	T	9
Elemento 10: Inserimento	Valore tecnico quale esperienza, affidabilità e competenza della ditta partecipante nella gestione di lavoratori appartenenti	D	7

lavorativo	alle categorie individuate dall'art. 4 comma 1 della legge L. 381/91. La valutazione sarà espressa sulla base dei seguenti parametri: Progetto inserimento lavorativo di personale svantaggiato descrivere le caratteristiche dei processi di reclutamento, valutazione, accoglienza e tutoraggio dei lavoratori svantaggiati impegnati sul servizio oggetto dell'appalto; composizione, professionalità della struttura preposta all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo, anche in termini di esperienza professionale documentata tramite il numero, l'anzianità di servizio e la qualifica degli operatori di supporto attivati; altre informazioni ritenute significative. Esperienza diretta del concorrente nell'inserimento lavorativo Potranno essere presentate esperienze realizzate, progettazioni e ricerche nel campo dell'inserimento al lavoro, il rapporto con il sistema imprenditoriale e la partecipazione ai tavoli pubblici di programmazione socio-sanitaria, nonché certificati o convenzioni sottoscritti con soggetti terzi quali ASL, ispettorato del lavoro ecc;		
Punteggio Totale			70

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42/70 punti.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi, per ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta / del miglioramento</i>
Ottimo	1,00	Con riferimento alla proposta presentata è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Buono	0,75	La proposta presenta aspetti positivi evidenti

		ed apprezzabili ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,50	La proposta presenta aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Sufficiente	0,25	La proposta risulta essere appena appena sufficiente con pochi elementi di pregio
Insufficiente	0,00	Non è presente alcuna proposta o miglioramento rilevanti

Per ciascun singolo criterio o sub-criterio che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario. A ciascun singolo criterio o sub-criterio è quindi assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente medio per il peso massimo previsto per quel singolo criterio o sub-criterio.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formulare non lineare:

$$C_i = (R_i/R_{max})^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i-esimo*

R_i = ribasso offerto dal concorrente *i-esimo*

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

α = 0,3

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore, mediante la seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'eventuale ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno e all'orario che saranno comunicati con almeno 24 ore di anticipo mediante la piattaforma GPA e sarà effettuata mediante la piattaforma stessa.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

In considerazione del fatto che la piattaforma GPA garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità della stessa, le sedute di gara si svolgeranno in modalità interamente telematica e non è previsto il collegamento diretto degli operatori economici. Si informa anche che la piattaforma GPA gestisce le sedute telematiche con un sistema di notifiche automatiche, inviate tramite PEC all'operatore economico in occasione dell'apertura e della chiusura delle operazioni di gara. L'esito delle sedute telematiche viene comunicato ai concorrenti al termine delle stesse.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'elemento tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma

dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi dell'eventuale supporto della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 120 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 3.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel

caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi inviando formale istanza all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.gardauno.it.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione di Brescia.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

29. INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE, DI ACCREDITAMENTO E DI INVIO DELLE OFFERTE

Nell'homepage della piattaforma GPA, all'interno della sezione “**Hai bisogno d'aiuto?**” è disponibile il manuale per l'utilizzo della piattaforma dedicato agli operatori economici.

Per assistenza tecnica in fase di registrazione alla piattaforma GPA, di accreditamento alla stessa e di invio delle offerte:

- tramite il pulsante “Ticket assistenza”, presente in piattaforma (solo per utenti già registrati) dopo avere effettuato il login alla propria area personale
- tramite PEC all’indirizzo gpa.gare@pec.it
- telefonicamente al numero 04611637569, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00 (esclusi i festivi).

Il Responsabile Unico del Progetto

Massimo Pedercini

Le firme in formato digitale sono apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/02/2005 n. 82 e smi. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici della Società Garda Uno Spa ai sensi dell’art. 22 del medesimo decreto.